

COMUNE DI BREME

STATUTO

Delibera n. n. 19 del 29.6.1994.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Breme è Ente autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono formati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4**Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita da un unico centro abitato.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 18, 67 confinante con i comuni di Sartirana Lomellina – Valle – Candia - Valmacca - Frassineto - Ticineto.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico dell'abitato.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modificazione della denominazione della sede può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5**Albo pretorio**

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazioni di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6**Stemma e gonfalone**

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Breme, con lo stemma storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono di norma vietati.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale ¹

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, dalla quale è eletto, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Pertanto, essendo la popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, il Consiglio Comunale risulta composto dal Sindaco, che lo presiede, e da 12 membri.

Art. 9
Competenze e Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. In particolare al Consiglio spetta l'esercizio degli atti di autonomia statutarie, regolamentari e finanziarie riconosciute al Comune della legge, nonché di deliberare in via esclusiva gli atti fondamentali sulle materie indicate nell'art. 32 2° c. della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Impronta la azione complessiva dell'ente ai principi della pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti ritenuti urgenti ed improrogabili anche in relazione a scadenze fissate dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 10
Sessioni e convocazione ²

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 1° gennaio al 31 luglio, e dal 15 settembre al 31 dicembre; sono sessioni straordinarie quelle convocate dal 1° agosto al 14 settembre.

¹ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

² Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall' art. 32/2° lettera b) della legge 142/90.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal Vicesindaco.

Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le loro composizioni nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega .
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12 Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il meglio esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - -la nomina del presidente della commissione;
 - -le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune.
 - -forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - -metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 Consiglieri ³

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed entrano in carica all'atto delle proclamazione.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includere nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni⁹ sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.

³ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

Art. 14 **Diritti e doveri dei Consiglieri** ⁴

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
5. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 15 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 **Giunta Comunale** ⁵

1. La Giunta collabora con il Sindaco del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale

Art. 17 **Elezioni e prerogative** ⁶

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco.
4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

⁴ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

⁵ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

⁶ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 18 Composizione⁷

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori.
2. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio , in possesso dei requisiti di candidabilità , eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19 Funzione della Giunta⁸

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno due dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Ogni proposta di deliberazione della Giunta deve essere munita del parere del responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica, del responsabile di ragioneria circa la regolarità contabile e del Segretario comunale circa la legittimità dell'atto, nonché dell'attestazione della copertura della eventuale spesa ai sensi dell' Art 55 comma 5 della L. 142/90.
4. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo che dalla legge non sia diversamente disposto.
5. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
6. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
7. Di ogni seduta è redatto processo verbale a cura del Segretario comunale, che lo sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

Art. 20 Attribuzioni⁹

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalle legge e dallo Statuto.

⁷ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

⁸ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

⁹ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

Art. 21**Deliberazione degli organi collegiali**

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in un caso di incompatibilità. In tal caso è sostitutivo in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 22**Sindaco**

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Il Sindaco è altresì ufficiale del governo e in tale veste svolge la funzione richiamata nell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento nella forma e nei modi previsti dalla legge. Salvo legittimo impedimento, il Sindaco che rifiuti di prestare giuramento entro 30 giorni dalla comunicazione della sua elezione, s'intende decaduto dal suo ufficio.

Art. 23**Attribuzioni di amministrazione**¹⁰

1. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c. coordina l'attività dei singoli assessori risolvendone con decisione autonoma gli eventuali conflitti di competenza;
 - d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e. impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

¹⁰ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

- f. ha facoltà di delega;
- g. promuove, ed assume iniziative per concludere, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e sentita la Giunta;
- h. convoca i comizi per referendum consultivi;
- i. adotta ordinanze ordinarie;
- j. rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- k. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- l. assegna nell'ambito dei criteri prestabili al consiglio comunale ed in base ad apposita deliberazione della Giunta comunale, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- m. adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale, presiede altresì le commissioni di disciplina;
- n. determina nell'ambito delle discipline regionali e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- o. fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- p. conclude e stipula i contratti;
- q. adotta gli atti amministrativi puntuali, se non attribuiti dallo Statuto alla giunta o dalla legge e dallo Statuto agli organi burocratici dell'ente;
- r. il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero dipendenti o controllati da esso, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il Sindaco:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti, anche riservati;
 - b. promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c. compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e. favorisce la collaborazione del revisore del conto con il consiglio e la giunta nei casi previsti dal presente statuto e con le modalità prescritte dal regolamento di contabilità;
 - f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - g. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

- 1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e, lo presiede, ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione, dell'organo di cui sopra entro il termine di giorni 20 dalla richiesta;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- Ministero dell'Interno - <http://statuti.interno.it>
- c. esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - d. propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o (Consiglieri Comunali);
 - f. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;
 - g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26
Vicesindaco¹¹

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Nelle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio e agli organi previsti dalla legge.
3. Chi sostituisce il Sindaco esercita altresì le funzioni a quest'ultimo attribuite dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 27
Dimissioni, impedimento, rimozioni, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco¹²

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione all'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 28
Mozione di sfiducia¹³

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

¹¹ Articolo così modificato con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

¹² Articolo inserito con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

¹³ Articolo inserito con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

Art. 29**Divieto di incarichi e consulenze**¹⁴

1. Al Sindaco , nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 30**Pari opportunità**¹⁵

- 1 Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 19 aprile 1991 n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune , nonché degli enti , aziende od istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO II**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****CAPO I****SEGRETARIO COMUNALE****Art. 31****Principi e criteri fondamentali di gestione**

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni e trattamento economico, è il funzionario statale iscritto nell'apposito albo nazionale articolato territorialmente che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate le attribuzioni di carattere gestionale, consultivi, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 32**Attribuzioni gestionali**

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

¹⁴ Articolo inserito con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

¹⁵ Articolo inserito con deliberazione n. 19 in data 29.06.1994 del Consiglio Comunale.

- Ministero dell'Interno - <http://statuti.interno.it>
- c. ordinazione di beni e servizi a carattere corrente nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta, nonché dei pagamenti dovuti in base a legge o sentenza passata in giudicato;
 - d. liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e. adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - f. verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - g. verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - h. liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - i. Presidente delle commissioni di gare e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi fondamentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - j. rogito dei contratti stipulati dal Sindaco.

Art. 33

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente, e con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi. Il segretario ha facoltà di proporre il rinvio del punto all'ordine del giorno per una formulazione del parere quando la proposta di deliberazione viene modificata nella fase deliberante dell'organo. Nel caso di sopravvenuta conoscenza di elementi preesistenti aventi riflessi sulla legittimità dell'atto deliberativo adottato, richiede al Sindaco il riesame dell'atto dandone comunicazione ai capigruppo consiliari.

Art. 34

Attribuzioni di sovrintendenza- direzione- coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Esprime parere sulle missioni, sulle prestazioni straordinarie, sui congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con la osservanza delle norme regolamentari.

Art. 35

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum .
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesa, su dichiarazione del messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti all'Ente.

CAPO II UFFICI

Art. 36

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti- obiettivo e per programmi;
 - b. analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 37 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 38 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto .
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a. struttura organizzativo- funzionale;
 - b. dotazione organica;
 - c. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. diritti, doveri e sanzioni;
 - e. modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f. trattamento economico.

TITOLO III SERVIZI

Art. 39

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione ai beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 40

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 41

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio Comunale.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Il direttore dell'azienda è invece nominato dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico professionale. Il suo rapporto di lavoro è instaurato e regolato mediante contratto a tempo determinato della durata di 5 anni, rinnovabile.

Art. 42

Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio

Ministero dell'Interno - <http://statuti.interno.it>
dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamento in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 43

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 44

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 45

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 46

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominate dal consiglio comunale, nei termini di legge sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 47**Società a prevalente capitale locale**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 48**Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV**CONTROLLO INTERNO****Art. 49****Principi e criteri**

1. Con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
2. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo- Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 50**Revisore del conto**

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza e di ogni altra causa di cessazione dalla carica, applicando in quanto compatibili le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze, ed ha facoltà di partecipare senza voto deliberante alle sedute del consiglio e della Giunta comunale.

4. Il revisore in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione che accompagna le proposte di deliberazione del conto consuntivo.
5. Il Consiglio Comunale determina contestualmente alla nomina e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente il compenso su base annua spettante al revisore del conto. Il trattamento economico massimo spettante al revisore è determinato ai sensi dell'art. 2 e seguenti del D.M.I. del 4 ottobre 1991 con riferimento all'entità demografica dell'Ente presso cui espleta il proprio incarico. Oltre al compenso di cui sopra al revisore del conto avente la propria residenza al di fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente ove svolge il proprio incarico.

Art. 51 **Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accettare periodicamente:
 - a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 52 **Attività contrattuale del comune**

1. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti d'opere devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme previste per i contratti dello Stato.
2. Nel rispetto delle leggi regionali e statali, nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
 - a. quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte;
 - b. quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privata industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c. quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici del Comune;
 - d. quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed allo interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 53
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare ulteriormente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 54
Municipio

1. Il Municipio di Breme è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 55
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la gestione ed esecuzione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 57
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nello articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 58 **Unione di comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 59 **Accordi di programma**

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrio e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare attraverso sistemi appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce la stipula, l'accordo (previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale), con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle attribuzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 60 **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I**INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA****Art. 61****Interventi nel procedimento amministrativo**

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in processo amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni delle pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 62**Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro un termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza

Art. 63 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Al regolamento di cui al 3° comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 64 Proposte

1. N.100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTESIPAZIONE

Art. 65 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forze associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64 l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 66 Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono e possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 67**Organismi di partecipazione**

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dagli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolare servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 68**Incentivazione**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 69**Partecipazione alle commissioni**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III**REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO****Art. 70****Consultazioni e referendum**

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, e la Giunta possono deliberare l'indizione di consultazioni estese a tutti i residenti maggiorenni per verificare l'orientamento di essi in ordine a problemi di interesse generale.
2. Il quesito viene predisposto a cura del Sindaco, con vincolo di chiarezza e comprensibilità. L'indizione della consultazione ha luogo a cura del Sindaco.
3. Il regolamento della partecipazione disciplina modalità e procedure della consultazione, in attuazione dei principi stabiliti dal presente Statuto, assicurando in ogni caso che siano fatti salvi i caratteri della personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto.
4. La consultazione non è valida se ad essa non partecipa almeno il 50% degli aventi diritti e se la proposta non ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Un numero di elettori non inferiore al 30% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende proporre il referendum, previa costituzione di un comitato promotore e autenticazione delle sottoscrizioni nei modi di legge, può richiedere l'indizione di referendum propositivo in ordine a quesiti concernenti materie d'interesse comunale, allo scopo di consentire agli organi deliberativi della civica amministrazione di acquisire piena consapevolezza dell'orientamento prevalente nella comunità cittadina circa temi di interesse generale.
6. Sono escluse dal referendum propositivo la revisione del presente Statuto, la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, le piante organiche e le loro variazioni, i piani territoriali ed urbanistici, le iniziative di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi, la nomina e la revoca dei rappresentanti del

Ministero dell'Interno - <http://statuti.interno.it>
Comune in aziende, istituzioni, società controllate, il bilancio preventivo e quello consultivo del Comune e degli enti da esso dipendenti, i tributi locali e le tariffe, i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissioni di prestiti.

7. Il quesito deve essere formulato in termini comprensibili e chiaramente dilemmatici. La verifica di ammissibilità del quesito spetta ad una commissione presieduta dal Segretario e composta da 4 consiglieri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato. La Commissione delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Segretario. La Commissione può avvalersi della consulenza di uno o più esperti esterni nominati dal Consiglio Comunale. Eventuali variazioni, sia pure di carattere tecnico, proposte in ordine al quesito formulato vanno risottoposte all'esame del Comitato promotore.
8. La raccolta della sottoscrizione deve avere luogo tra il 1 giugno e il 1 ottobre di ciascun anno.
9. Se prima dello svolgimento del referendum gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, la commissione di cui al precedente settimo comma, decide se il referendum non debba avere più corso.
10. La consultazione referendaria ha luogo in una domenica di marzo nella quale non abbiano comunque luogo altre operazioni di voto. In tale caso, la consultazione referendaria è rinviata di un mese.
11. La proposta è approvata se ha partecipato al referendum il 50% degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. Il regolamento della partecipazione disciplina modalità e procedure del referendum propositivo in attuazione dei principi stabiliti dal presente statuto, assicurando comunque che siano fatti salvi i principi di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, nonché di piena informazione degli elettori.

Art. 71 **Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72 **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 73 **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, dell'aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo

- Ministero dell'Interno: <http://statuti.interno.it>
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione dell'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
 4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990 n° 241.

CAPO IV LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 74 Principi direttivi

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a. ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b. agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c. alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d. ai regolamenti;
 - e. ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è disciplinato con regolamento secondo criteri di ragionevole equilibrio tra l'esigenza di rendere effettiva la trasparenza dell'amministrazione e la salvaguardia del suo buon andamento, nel rispetto di altri interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela.

Art. 75 Relazione annuale al Consiglio sull'affidamento dei lavori e forniture, sulle convenzioni, sulle consulenze e sugli aiuti finanziari

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta presenta al consiglio una relazione, relativa all'anno solare precedente, che contiene:
 - a. l'elenco di contratti di appalto e fornitura di beni e servizi e degli altri contratti stipulati dal Comune, con l'indicazione della data, dell'oggetto e del valore del negozio;
 - b. l'elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o, comunque, a personale estraneo alla civica amministrazione, con l'indicazione della natura e della durata dell'incarico e del relativo compenso;
 - c. l'elenco dei beneficiari di contributi ed elargizioni del Comune, con l'indicazione della somma erogata e della sua destinazione.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono confermarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne contestano l'effettiva conoscibilità.

Art. 77 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materia stessa.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto nell'art. 60 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 78 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 79 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art. 80 **Revisione Statuto**

1. L'iniziativa della revisione spetta ad ogni singolo consigliere e alla giunta comunale, nonché ai singoli cittadini nel rispetto delle forme e delle condizioni previste dal precedente art.72.
2. Delle iniziative di revisione è data dal Sindaco comunicazione ai consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta al cui ordine del giorno esse sono iscritte.
3. La revisione deve essere deliberata nel rispetto delle modalità previste dalla legge.
4. Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla sua entrata in vigore e dalla sua ultima modifica. Le iniziative di revisione rigettate dal consiglio non possono essere riproposte prima che sia trascorso almeno 1 anno dal rigetto.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo statuto.

Art. 81 **Norme transitorie e finali**

1. In deroga a quanto previsto nel comma 4 del precedente articolo, la prima revisione del seguente Statuto è consentita dopo che sia decorso un anno dalla sua entrata in vigore.
2. I regolamenti previsti nel seguente statuto devono essere deliberati entro 365 giorni dalla sua entrata in vigore salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.
3. Il presente Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni e pubblicato nel B.U.R.L. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno della sua pubblicazione. Con la sua entrata in vigore cessa il regime transitorio previsto dalla legge.
4. Il Sindaco invia copi autenticata dello Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione al ministero dell'Interno per il suo inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
5. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto e delle sue modificazioni presso la cittadinanza e gli enti dipendenti dal Comune.